



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

N.165070 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO – UFFICIO XII

VISTO il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2023, il quale al comma 1 prevede, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la riduzione dell'aliquota Iva al 5 per cento da applicare alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi del secondo trimestre del 2023;

CONSIDERATO che da tale riduzione derivano minori entrate Iva pari a 524,34 milioni di euro per l'anno 2023;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 2 del citato decreto-legge n. 34 del 2023, il quale dispone che la riduzione dell'aliquota Iva al 5 per cento si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;

CONSIDERATO che da tale disposizione derivano minori entrate Iva pari a 15,44 milioni di euro per l'anno 2023;

VISTO il comma 3 del suddetto articolo 2, il quale dispone che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 539,8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24;

VISTO il comma 4 del medesimo articolo 2, il quale, in considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all'ingrosso, prevede che le aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno sono confermate, limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente e che le

aliquote delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo trimestre 2023;

VISTO il comma 5 del citato articolo 2, il quale dispone che agli oneri derivanti dal comma 4, valutati in 280 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24 e che tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023;

VISTO il comma 5-bis del medesimo articolo 2, il quale ripartisce tra i comuni con popolazione da 25.000 abitanti a 35.000 abitanti, il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023, il quale riconosce, tra l'altro, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale, un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023;

VISTO il comma 3 dello stesso articolo 3, il quale, per le finalità di cui al medesimo articolo, autorizza la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023;

VISTO il successivo comma 4 il quale dispone che agli oneri derivanti dal citato articolo 3, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24;

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;

CONSIDERATO che l'articolo 22, comma 3, del citato decreto-legge n. 61 del 2023 dispone che alla parziale copertura, per l'anno 2023, degli oneri derivanti dagli articoli 1, 5, 6, 8, 18 e dal comma 2 dello stesso articolo 22, si provvede, secondo quanto previsto dalla lettera b) del suddetto comma 3 dell'articolo 22, quanto a 126,70 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO, pertanto, che ai sensi del citato articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 61 del 2023, le risorse da assegnare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 34 del 2023, risultano pari ad euro 873.300.000;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2023, il quale riconosce, tra l'altro, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023;

VISTO il successivo comma 3 del medesimo articolo 4, il quale riconosce, tra l'altro, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al citato comma 2, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023;

VISTO il comma 4 dello stesso articolo 4, il quale riconosce, tra l'altro, alle imprese a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

VISTO il comma 5 del medesimo articolo 4, il quale riconosce, tra l'altro, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al citato comma 4, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023;

VISTO il comma 9 dell'articolo 4, il quale stabilisce che agli oneri di cui allo stesso articolo, valutati in 1.348,66 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24;

CONSIDERATO che le risorse destinate a finanziare per il secondo trimestre dell'anno 2023 il suddetto contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui al citato articolo 4, trovano copertura mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla riduzione di quelle già assegnate per le medesime finalità per il primo trimestre dell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per 4.938,94 milioni di euro, come indicato dall'articolo 24, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2023;

VISTO l'articolo 4-bis del decreto-legge n. 34 del 2023, il quale prevede che, per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo, all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «e di 25 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e di 35 milioni di euro per l'anno 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari ad almeno 10 milioni di euro, è destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva»;

VISTO l'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023, il quale al comma 1 prevede che, ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

VISTO il successivo comma 2 del medesimo articolo 5, il quale dispone che, nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, devono parimenti essere esclusi, dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022, gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023;

CONSIDERATO che da tale disposizione derivano minori entrate da contributi di solidarietà temporanei a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi per 404 milioni di euro per l'anno 2023;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 22, comma 1, del suindicato decreto-legge n. 61 del 2023 viene abrogato il citato articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023 e pertanto non si dà luogo alla variazione di bilancio relativa alle suddette minori entrate per euro 404 milioni e alla corrispondente copertura di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023;

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge n. 34 del 2023, il quale al comma 1 dispone che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma, la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, e il valore di 120 euro/MWh;

CONSIDERATO che da tale disposizione derivano: in termini di Irpef e Ires complessive, minori entrate pari a 3,94 milioni di euro per l'anno 2023 e maggiori entrate pari a 1,69 milioni di euro per l'anno 2024; in termini di Irap, minori entrate pari a 0,38 milioni di euro nell'anno 2023 e maggiori entrate pari a 0,17 milioni di euro per l'anno 2024, determinando, rispettivamente, maggiori e minori spese di pari importo per il bilancio dello Stato;

VISTO il comma 2 dell'articolo 6, il quale indica che agli oneri derivanti dallo stesso articolo 6, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24;

VISTO l'articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2023, il quale prevede il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per 9 milioni di euro per l'anno 2023;

VISTO l'articolo 7-quater del decreto-legge n. 34 del 2023, il quale prevede che alle start-up innovative, costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020, operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici;

VISTO l'articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 34 del 2023, il quale dispone che al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo sostenibile", di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 14, è concesso un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2023, in favore del medesimo Istituto;

VISTO l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023, il quale prevede che in relazione a quanto disposto dall'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24;

VISTO l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023, il quale stabilisce, tra l'altro, che per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel limite di 50 milioni di euro per il personale medico e 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023;

VISTO il successivo comma 1-bis dell'articolo 11, il quale stabilisce che le disposizioni di cui al predetto comma 1 sono applicabili in quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti,



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale;

VISTO il comma 3 dell'articolo 11, il quale apporta modifiche all'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevedendo l'integrazione delle risorse relative all'indennità nei servizi di emergenza-urgenza di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023;

VISTO il comma 4 dell'articolo 11, il quale prevede che alla copertura degli oneri di cui ai predetti commi 1, 1-bis e 3 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2023;

VISTO il successivo comma 5 dell'articolo 11, il quale indica che agli oneri di cui al comma 4, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24;

VISTO l'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2023, il quale prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del menzionato decreto-legge n. 34 del 2023, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica per l'applicazione del coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nel limite massimo di ventiquattro mesi. La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30 giugno 2032;

VISTO il successivo comma 7 dell'articolo 12, il quale dispone che agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in 60.000 euro per l'anno 2023, 200.000 euro per il 2024, 400.000 euro per il 2025, 700.000 euro per il 2026, 1.100.000 euro per il 2027, 1.700.000 euro per il 2028, 2.300.000 euro per il 2029, 3.200.000 euro per il 2030, 4.000.000 euro per il 2031 e 5.100.000 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 24;

VISTO l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023, il quale, alla lettera b), modifica i termini per avvalersi della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevedendo, tra l'altro, che sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo;

CONSIDERATO che da tale modifica derivano minori entrate da interessi per riscossione Irpef pari a 3,25 milioni di euro per l'anno 2023;

VISTO il comma 2 dell'articolo 19, il quale stabilisce che agli oneri derivanti dal suddetto comma 1, lettera b), dell'articolo 19, valutati in 3,25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24;

VISTO l'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023, il quale, alla lettera a), stabilisce la riapertura dei termini per la definizione agevolata delle controversie tributarie, disciplinata dall'articolo 1, comma 194, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilendo che, nel caso in cui gli importi dovuti superino l'ammontare di mille euro, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate di pari importo, con versamento delle prime tre rate, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e delle successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno;

CONSIDERATO che da tale disposizione derivano minori entrate in termini di interessi pari a 11,49 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,59 milioni di euro per l'anno 2024, a 0,62 milioni per l'anno 2025, a 0,65 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,68 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,18 milioni di euro per l'anno 2028;

VISTO il comma 3 dell'articolo 20, il quale dispone che agli oneri derivanti dallo stesso articolo 20, valutati in 11,49 milioni di euro per l'anno 2023, 590.000 euro per l'anno 2024, 620.000 euro per l'anno 2025, 650.000 euro per l'anno 2026, 680.000 euro per l'anno 2027 e 180.000 euro per l'anno 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 24;

VISTO l'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023, il quale integra la dotazione del fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, di 44 milioni di euro per l'anno 2023;

CONSIDERATO che, con il proprio decreto n. 140747 del 29 maggio 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 12 giugno 2023, registrazione n. 840, in attuazione del citato articolo 24, comma



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

1, del decreto-legge n. 34 del 2023 sono state assegnate risorse pari ad euro 44 milioni con corrispondente copertura ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2023;

VISTO il comma 2 dell'articolo 24, il quale prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno 2023, del Fondo per le vittime dell'amianto con una dotazione di 20 milioni di euro, in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi;

VISTO il comma 3 del citato articolo 24, il quale prevede che il fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è incrementato di 4,5 milioni di euro per l'anno 2023;

VISTO il comma 4 del predetto articolo 24, il quale incrementa il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di 200.000 euro per l'anno 2023;

VISTO il comma 5, dell'articolo 24, il quale istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017;

VISTO il successivo comma 6 del citato articolo 24, il quale stabilisce che agli oneri derivanti dagli articoli 2, 4, 4-bis, 6, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 8, 11, 12, 19, 20 e dai commi da 2 a 5 dello stesso articolo 24, determinati in 4.368,06 milioni di euro per l'anno 2023, 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

a) quanto a 4.364,24 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e conseguentemente all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi d'imposta 2021 e 2022";

c) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6;

CONSIDERATO che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

VISTO il proprio decreto del 30 dicembre 2022 recante la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025;

RITENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio per il triennio 2023-2025;

D E C R E T A:

Articolo 1

Nei sottoindicati stati di previsione, per l'anno finanziario 2023, sono disposte le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa:



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

in diminuzione

<u>STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA</u>		€ 558.460.000,00
1.1.11	Imposta sul reddito delle persone fisiche	€ 1.970.000,00
	Imposta sul reddito delle persone fisiche diversa da ritenute su redditi da lavoro dipendente riscossa in via ordinaria	€ 1.970.000,00
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE (ECONOMIA E FINANZE)		€ 1.970.000,00
CAP N. 1023	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	€ 1.970.000,00
13	VERSAMENTI D'IMPOSTA EFFETTUATI MEDIANTE DELEGA BANCARIA AI CONCESSIONARI E RELATIVE PENALITA' (1.1.11)	€ 1.130.000,00
14	VERSAMENTI A TITOLO DI ACCONTO EFFETTUATI MEDIANTE DELEGA BANCARIA AI CONCESSIONARI (1.1.11)	€ 840.000,00
1.1.12	Imposta sul reddito delle società'	€ 1.970.000,00
	Imposta sul reddito delle società riscossa in via ordinaria	€ 1.970.000,00
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE (ECONOMIA E FINANZE)		€ 1.970.000,00
CAP N. 1024	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA', GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE	€ 1.970.000,00
02	VERSAMENTI DIRETTI D'IMPOSTA EFFETTUATI TRAMITE I CONCESSIONARI E RELATIVI INTERESSI (1.1.12)	€ 1.130.000,00
08	VERSAMENTI A TITOLO DI ACCONTO, IN RELAZIONE ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 23 MARZO 1977, N.97 (1.1.12)	€ 840.000,00
1.1.21	Imposta sul valore aggiunto	€ 539.780.000,00
	Imposta sul valore aggiunto relativa agli scambi interni riscossa in via ordinaria	€ 539.780.000,00
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE (ECONOMIA E FINANZE)		€ 539.780.000,00
CAP N. 1203	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	€ 539.780.000,00
01	IMPOSTA RELATIVA AGLI SCAMBI INTERNI (1.2.21)	€ 539.780.000,00
2.1.92	Interessi attivi	€ 11.290.000,00
	Interessi attivi connessi alla riscossione dei proventi tributari	€ 11.290.000,00
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE (ECONOMIA E FINANZE)		€ 11.290.000,00

CAP N. 3210	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	€	11.290.000,00
01	INTERESSI PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO RELATIVI ALL'IRE (GIA' IRPEF) (2.9.92)	€	3.250.000,00
02	INTERESSI PER PROLUNGATA RATEAZIONE RELATIVI ALL'IRE (GIA' IRPEF) (2.9.92)	€	8.040.000,00
2.1.101	Sanzioni derivanti dalla riscossione di entrate tributarie	€	3.450.000,00
	Sanzioni connesse alla riscossione dei proventi tributari riscosse in via ordinaria	€	3.450.000,00
	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE (ECONOMIA E FINANZE)	€	3.450.000,00
CAP N. 3313	SANZIONI E INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE	€	3.450.000,00
07	INTERESSI DOVUTI SUI VERSAMENTI IVA (2.10.101)	€	3.450.000,00
	<u>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</u>	€	5.000.000,00
	7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	€	5.000.000,00
7.2	Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)	€	5.000.000,00
	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	€	5.000.000,00
	Settore agricolo	€	5.000.000,00
CAP N. 7813	SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERS, ECC. (23.1.1)	€	5.000.000,00
	<u>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</u>	€	3.015.580.000,00
	5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	€	3.015.580.000,00
5.2	Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)	€	3.015.580.000,00
	DIPARTIMENTO ENERGIA (DIE)	€	3.015.580.000,00
	Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	€	3.015.580.000,00
CAP N. 2036	SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITÀ SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA,ECC (6.2.2)	€	1.237.040.000,00
CAP N. 7662	SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA,ECC (23.1.1)	€	1.778.540.000,00



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

in aumento

<u>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</u>	€ 1.269.880.000,00
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	€ 1.255.380.000,00
2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	€ 1.255.380.000,00
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	€ 1.255.380.000,00
Tutela dei livelli essenziali di assistenza	€ 1.255.380.000,00
CAP N. 2700 FONDO SANITARIO NAZIONALE (4.2.1)	€ 85.000.000,00
CAP N. 2709 (DI NUOVA ISTITUZIONE) FONDO PER IL RIPIANO DEL SUPERAMENTO DEL TETTO DI SPESA DEI DISPOSITIVI MEDICI (4.2.1) (7.6.1)	€ 1.085.000.000,00
CAP N. 2862 SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE ALL'IVA (4.2.1)	€ 85.380.000,00
18 Giovani e sport (30)	€ 10.000.000,00
18.1 Attivita' ricreative e sport (30.1)	€ 10.000.000,00
DIPARTIMENTO DEL TESORO	€ 10.000.000,00
Investimenti e promozione per la pratica dello sport	€ 10.000.000,00
CAP N. 2154 SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ECC. (4.1.1)	€ 10.000.000,00
23 Fondi da ripartire (33)	€ 4.500.000,00
23.1 Fondi da assegnare (33.1)	€ 4.500.000,00
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	€ 4.500.000,00
Fondi da assegnare per esigenze di gestione	€ 4.500.000,00
CAP N. 3074 FONDO PER L'ATTUAZIONE DELLA MANOVRA DI BILANCIO 2023-2025 (13.1.3)	€ 4.500.000,00
<u>MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY</u>	€ 4.000.000,00
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	€ 4.000.000,00
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)	€ 2.000.000,00

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	€	2.000.000,00
Promozione delle PMI, delle start up, della responsabilità sociale e del movimento cooperativo	€	2.000.000,00
CAP N. 7336 (DI NUOVA ISTITUZIONE) CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DELLE START-UP INNOVATIVE, COSTITUITE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2020 ED OPERANTI NEI SETTORI DELL'AMBIENTE, DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA SANITA', PER LE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO - SOMME DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" (23.1.1) (5.5.1)	€	2.000.000,00
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	€	2.000.000,00
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	€	2.000.000,00
Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	€	2.000.000,00
CAP N. 2271 (DI NUOVA ISTITUZIONE) RISORSE DESTINATE AL SOSTEGNO DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA, LOCALIZZATE NELLE REGIONI INSULARI E PER LE QUALI E' ISTITUITO UN TAVOLO DI CRISI NAZIONALE PRESSO IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (6.1.4) (4.4.2)	€	2.000.000,00
<u>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</u>	€	20.060.000,00
1 Politiche per il lavoro (26)	€	20.000.000,00
1.7 Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (26.11)	€	20.000.000,00
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	€	20.000.000,00
Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	€	20.000.000,00
CAP N. 4368 (MODIFICATA LA DENOMINAZIONE) FONDO PER I LAVORATORI PORTUALI, E I LORO EREDI, DECEDUTI A SEGUITO DI PATOLOGIE ASBESTO-CORRELATE PER ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO (4.3.1)	€	20.000.000,00
2 Politiche previdenziali (25)	€	60.000,00
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	€	60.000,00
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	€	60.000,00



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Sostegno alle gestioni previdenziali	€	60.000,00
CAP N. 4356 RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ED ALTRI ONERI PENSIONISTICI (4)	€	60.000,00
26 (DI NUOVA ISTITUZIONE) BENEFICIO PENSIONISTICO A FAVORE DEI LAVORATORI CHE PRESTANO ATTIVITÀ NEI SERVIZI DI URGENZA ED EMERGENZA DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SSN (4.3.1)	€	60.000,00
<u>MINISTERO DELL'INTERNO</u>	€	10.500.000,00
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	€	10.500.000,00
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	€	10.500.000,00
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	€	10.500.000,00
Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	€	9.000.000,00
CAP N. 1430 FONDO DA RIPARTIRE TRA COMUNI, FINO A 5.000 ABITANTI, DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DELLE REGIONI SICILIA E, ECC. (4)	€	9.000.000,00
01 FONDO DA RIPARTIRE TRA COMUNI, FINO A 5.000 ABITANTI, DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DELLE REGIONI SICILIA E, ECC. (4.2.2)	€	9.000.000,00
Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	€	1.500.000,00
CAP N. 1445 (DI NUOVA ISTITUZIONE) FONDO PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE DA 25.000 A 35.000 ABITANTI IL CUI PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO SIA STATO APPROVATO DALLA CORTE DEI CONTI NEL 2015 PER L'ANNO D'INIZIO 2014 FINO ALL'ANNO 2023 COMPRESO CHE HANNO SUBITO UN MAGGIORE ONERE FINANZIARIO PER EFFETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 18 DEL 2019. (4.2.2) (1.8.1)	€	1.500.000,00
<u>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</u>	€	1.153.300.000,00
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	€	1.153.300.000,00
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)	€	1.153.300.000,00
DIPARTIMENTO ENERGIA (DIE)	€	1.153.300.000,00

Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili		€ 1.153.300.000,00
CAP N. 2034	SOMMA DA TRASFERIRE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI PER CONTENERE GLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI, (4.1.2)	€ 280.000.000,00
CAP N. 2042	(DI NUOVA ISTITUZIONE) SOMMA DA TRASFERIRE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO, IN QUOTA FISSA E DIFFERENZIATO IN BASE ALLE ZONE CLIMATICHE, AI CLIENTI DOMESTICI, DIVERSI DA QUELLI TITOLARI DI BONUS SOCIALE, IN CASO DI PREZZI DEL GAS ELEVATI (4.1.2) (4.3.5)	€ 873.300.000,00
<u>MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</u>		€ 3.000.000,00
1 Ricerca e innovazione (17)		€ 3.000.000,00
1.1	Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	€ 3.000.000,00
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA		€ 3.000.000,00
Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati		€ 3.000.000,00
CAP N. 2678	SPESE PER L'ISTITUZIONE E L'OPERATIVITA' DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO DI RICERCHE TECNOPOLO MEDITERRANEO ECC. (4.1.4)	€ 3.000.000,00
<u>MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE</u>		€ 200.000,00
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)		€ 200.000,00
1.3	Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	€ 200.000,00
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA		€ 200.000,00
Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano		€ 200.000,00
CAP N. 7056	FONDO DI PARTE CAPITALE PER IL SOSTEGNO DELLE ECCELLENZE DELLA GASTRONOMIA E DELL'AGROALIMENTARE ITALIANO (23.1.1)	€ 200.000,00

Articolo 2

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2024 e 2025, nei sottoindicati stati di previsione vengono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>in diminuzione</u>		
<u>STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA</u>	€ 590.000,00	€ 620.000,00
2.1.92 Interessi attivi	€ 410.000,00	€ 430.000,00
Interessi attivi connessi alla riscossione dei proventi tributari	€ 410.000,00	€ 430.000,00
CAP N. 3210 INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	€ 410.000,00	€ 430.000,00
02 INTERESSI PER PROLUNGATA RATEAZIONE RELATIVI ALL'IRE (GIA' IRPEF) (2.9.92)	€ 410.000,00	€ 430.000,00
2.1.101 Sanzioni derivanti dalla riscossione di entrate tributarie	€ 180.000,00	€ 190.000,00
Sanzioni connesse alla riscossione dei proventi tributari riscosse in via ordinaria	€ 180.000,00	€ 190.000,00
CAP N. 3313 SANZIONI E INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE	€ 180.000,00	€ 190.000,00
07 INTERESSI DOVUTI SUI VERSAMENTI IVA (2.10.101)	€ 180.000,00	€ 190.000,00
<u>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</u>	€ 170.000,00	€ 1.020.000,00
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	€ 170.000,00	€ 0,00
2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	€ 170.000,00	€ 0,00
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	€ 170.000,00	€ 0,00
Tutela dei livelli essenziali di assistenza	€ 170.000,00	€ 0,00
CAP N. 2862 SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE ALL'IVA (4.2.1)	€ 170.000,00	€ 0,00
23 Fondi da ripartire (33)	€ 0,00	€ 1.020.000,00
23.1 Fondi da assegnare (33.1)	€ 0,00	€ 1.020.000,00
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	€ 0,00	€ 1.020.000,00
Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	€ 0,00	€ 1.020.000,00
CAP N. 3075 FONDO PER INTERVENTI STRUTTURALI, ECC.	€ 0,00	€ 1.020.000,00

(13.1.3)

in aumento

<u>STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA</u>		€ 1.690.000,00	€ 0,00
1.1.11	Imposta sul reddito delle persone fisiche	€ 845.000,00	€ 0,00
	Imposta sul reddito delle persone fisiche diversa da ritenute su redditi da lavoro dipendente riscossa in via ordinaria	€ 845.000,00	€ 0,00
CAP N. 1023	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	€ 845.000,00	€ 0,00
13	VERSAMENTI D'IMPOSTA EFFETTUATI MEDIANTE DELEGA BANCARIA AI CONCESSIONARI E RELATIVE PENALITA' (1.1.11)	€ 845.000,00	€ 0,00
1.1.12	Imposta sul reddito delle societa'	€ 845.000,00	€ 0,00
	Imposta sul reddito delle società riscossa in via ordinaria	€ 845.000,00	€ 0,00
CAP N. 1024	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA', GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE	€ 845.000,00	€ 0,00
02	VERSAMENTI DIRETTI D'IMPOSTA EFFETTUATI TRAMITE I CONCESSIONARI E RELATIVI INTERESSI (1.1.12)	€ 845.000,00	€ 0,00
<u>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</u>		€ 200.000,00	€ 400.000,00
2 Politiche previdenziali (25)		€ 200.000,00	€ 400.000,00
2.1	Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	€ 200.000,00	€ 400.000,00
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE		€ 200.000,00	€ 400.000,00
	Sostegno alle gestioni previdenziali	€ 200.000,00	€ 400.000,00
CAP N. 4356	RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ED ALTRI ONERI PENSIONISTICI (4)	€ 200.000,00	€ 400.000,00
26	BENEFICIO PENSIONISTICO A FAVORE DEI LAVORATORI CHE PRESTANO ATTIVITÀ NEI SERVIZI DI URGENZA ED EMERGENZA ASL E SSN (4.3.1)	€ 200.000,00	€ 400.000,00

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

DMT 165070 2023

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze